



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS 231/01

Rev: 03 Data 04 MAGGIO 2020

Sommario

Premessa.....	4
PARTE I - PARTE GENERALE.....	5
1 IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001.....	5
1.1 I principi generali - Natura della responsabilità	5
Soggetti destinatari della disciplina di cui alla DLgs n.231/2001	5
1.2 Criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa.....	6
Reati presupposti	6
Interesse o vantaggio	6
Autori.....	7
1.3 Esclusione della responsabilità -esimente-.....	8
Allegato 1	8
2 ODV ORGANO DI VIGILANZA	10
2.1 Definizione ODV	10
2.2 Compiti ODV	11
2.3 Requisiti ODV	11
3 ODV IN ASVT.....	13
3.1 Composizione.....	13
3.2.L'attività operative e rendicontazione	13
3.3 Revoca.....	14
3.4 Ineleggibilità.....	14
3.5 Funzioni.....	14
3.6 Attività operative.....	15
3.7 Attività di audit dell'OdV.....	15
3.8 Reporting	15
3.9 Segnalazioni	16
4 SANZIONI PENALI E SISTEMA DISCIPLINARE	18
5 REATI PRESUPPOSTI	23
a. Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del Decreto).....	23
b.Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto).....	26
c. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)	28
d. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto).....	29
e. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto).....	32
f. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del Decreto)	33
g. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)	34
h. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto).....	35
i. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto).....	36
k. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto).....	37
l. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexties del Decreto)	38
m. Reati contro le norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)	39

n. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto).....	40
a. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).....	40
b. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto).....	41
c. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).....	42
r . Reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).....	42
s. Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 terdecies del Decreto).....	43
d. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del Decreto).....	44
e. Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016).....	45
f. Reati tributari (Art. 25- quinquiesdecies del Decreto)	46

Premessa

L'Azienda Servizi Val Trompia spa qui di seguito denominata ASVT è una società per azioni con sede in Gardone Valtrompia fondata in data 30 luglio 1998 dai seguenti Comuni: Caino, Collio, Gardone Valtrompia, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Pezzate, Sarezzo, Villa Carcina, Nave, Tavernole, Irma, Lumezzane, Concesio, Lumetec spa e dalla Comunità Montana della Val Trompia, dal Comune di Brescia, A2A SpA ed Unareti SpA.

Asvt ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore, la viabilità, i trasporti, la salvaguardia ambientale l'approvvigionamento idrico ed energetico e la gestione dei rifiuti nel comprensorio costituito dai territori dei comuni della Val Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni richiedenti servizi similari.

La costituzione di questa società risponde all'esigenza di creare uno strumento di collaborazione aperta anche agli altri Comuni della Val Trompia così da favorire la gestione in forma associata dei sopramenzionati servizi su tutto il territorio della Valle.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri di cui 2 consiglieri nominati dai Comuni della Val Trompia.

Tra i soci originari compare l'attuale A2A SpA (già ASM BRESCIA SpA) in quanto individuata dai Comuni partecipanti quale soggetto dotato delle competenze tecnologiche e delle capacità finanziarie e gestionali necessarie allo scopo perseguito.

PARTE I - PARTE GENERALE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231 entrato in vigore il 4 luglio dell'anno successivo (di seguito denominato **Decreto**) dal titolo *Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*.

1.1 I principi generali - Natura della responsabilità

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio di diritto secondo cui anche le società, intendendo con tale termine sia gli enti dotati di personalità giuridica sia quelli privi di tale requisito, possono rispondere a titolo penale di un illecito, creando pertanto un regime di responsabilità amministrativa equiparabile alla responsabilità penale a carico degli enti, in aggiunta ovviamente alla responsabilità penale del soggetto che ha materialmente eseguito il reato.

Infatti fino al 2001 il nostro ordinamento non ha mai posto in discussione il principio in base al quale "*societas delinquere non potest*", capovolto con l'entrata in vigore del sopramenzionato decreto.

Con l'entrata in vigore del D.lgs 231/01 ha di fatto assunto una nuova connotazione anche l'art.27 della Costituzione a norma di cui la responsabilità penale è personale. Il concetto di personale era ricondotto alla persona fisica, autore materiale del reato. Con il Decreto il termine personale è stato esteso anche alle persone non fisiche ovvero agli enti. Si tratta di tutti gli enti dotati di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica purchè organizzate in forma societaria. Da tale ambito sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Soggetti destinatari della disciplina di cui alla DLgs n.231/2001

L'azienda ASVT, quale società erogante servizi pubblici rientra tra i soggetti destinatari del Decreto. Detto Decreto, dopo avere definito genericamente il contenuto del provvedimento, ha individuato i soggetti destinatari della norma, in particolare è indirizzato agli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica- (di seguito enti).

Il Decreto legislativo ha come destinatari un'ampia categoria di soggetti esercenti tipicamente un'attività economica.

1.2 Criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

L'art.5 del Decreto rappresenta una norma cardine nel sistema della responsabilità amministrativa poiché identifica i criteri di natura oggettiva in base ai quali è attribuibile all'ente la responsabilità correlata ai fatti criminosi disciplinati dal DLgs 231/2001.

Data tale premessa di ordine generale, il Decreto esplica quali sono i presupposti giuridici e di fatto necessari perché si configuri la responsabilità penale dell'ente e quali sono le fattispecie di reato che danno luogo alla potenziale contestazione da parte dell'autorità inquirente.

Affinché l'ente possa essere chiamato a rispondere penalmente è necessario che:

- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
- gli autori materiali del reato devono essere persone fisiche qualificate dalla posizione ricoperta in seno all'ente medesimo (apicali o subordinati);
- tali soggetti non devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

È richiesto che il reato in contestazione ricada tra quelli previsti dal Decreto e secondariamente che la condotta illecita sanzionata sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, laddove vantaggio o interesse debbano essere suscettibili di valutazione patrimoniale.

Reati presupposti

L'elenco dei reati presupposti dal 2001 ad oggi è andato incontro a numerosi implementazioni.

E' necessario premettere che qualora si indichi " l'ente è responsabile per i reati commessi"...ci si riferisce genericamente non a qualsivoglia fattispecie criminosa, ma a quei specifici reati previsti ed elencati dal D.Lgs 231/2001 che prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente. E precisamente nella parte speciale del modello organizzativo verranno specificati i reati per i quali l'ente possa essere ritenuto imputabile qualora si verifichino le condizioni richieste dal Decreto.

A fronte della commissione di un illecito penale appartenente ad una delle categorie sopraelencate la responsabilità penale dell'ente può essere contestata nel momento in cui il reato abbia procurato allo stesso un interesse o vantaggio.

Interesse o vantaggio

Ciò detto il primo requisito consiste nel fatto che l'ipotesi di reato sia stata commessa "nell'interesse o a vantaggio dell'ente".

In primo luogo la condotta illecita deve essere posta in essere dalla persona fisica nell'interesse dell'ente.

In secondo luogo rileva in via alternativa l'esistenza di un vantaggio comunque realizzatosi per l'ente, indipendente dal fine perseguito dall'autore del reato.

E' evidente che tale accertamento verrà valutato dal giudice ex ante, mentre la valutazione della sussistenza di un vantaggio dovrà essere operata con un giudizio ex post.

La responsabilità dell'ente è esclusa qualora gli autori del reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Qualora l'autore del reato abbia agito anche solo parzialmente nell'interesse dell'ente, il reato commesso darà comunque luogo a responsabilità amministrativa dell'ente stesso, ciò comporterà una riduzione della sanzione pecuniaria e l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive.

Autori

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti, persone fisiche, la cui condotta illecita refluisce sulla sfera giuridica dell'ente, determinandone l'assoggettamento al sistema sanzionatorio previsto dal decreto, il decreto ha enucleato tra le categorie dei soggetti coinvolti i soggetti che rivestono una posizione apicale e i soggetti in posizione subordinata.

Per soggetti in posizione **apicale** il decreto intende coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale) nonché da persone che rivestono anche di fatto la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti in posizione apicale).

La delimitazione soggettiva è particolarmente rilevante dal momento che la società laddove voglia andare esente da responsabilità penale ex art. D.lgs 231/01 è chiamata a dimostrare di aver attuato tutte le misure preventive idonee ad evitare la commissione degli illeciti di cui al decreto, senza tuttavia adottare provvedimenti così restringenti da paralizzare l'attività dell'ente.

Il legislatore ha inteso considerare non solo il criterio di rappresentatività di matrice civilistica, ma anche il criterio dell'effettività propria del diritto penale.

E' opportuno inoltre ricordare che nelle realtà di notevoli dimensioni si fa spesso ricorso alla **delega di funzioni**, che costituisce lo strumento tipico utilizzato dagli amministratori di società per trasferire taluna delle proprie attribuzioni a determinati soggetti, dotandoli dei necessari poteri decisionali ed organizzativi.

Per l'ammissibilità della delega è necessario che:

- la delega debba risultare da atto scritto avente data certa;
- il delegato debba possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- la delega deve attribuire al delegato autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni non esclude tuttavia l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni delegate.

Tali persone ancorché i loro poteri non siano originari, diventano titolari della funzione delegata nel settore di competenza, nonché eventualmente responsabili.

Per **soggetti subordinati** il Decreto intende persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti.

Il decreto esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apicali o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo e proprio.

1.3 Esclusione della responsabilità -esimente-

Il decreto dispone l'esonero della responsabilità dell'ente, se l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire il reato.

Nonché si sia dotato di un organo *ad hoc* definito **Organo di Vigilanza**, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza di detto modello e di curarne l'aggiornamento.

Pertanto al fine di giovare del beneficio rappresentato dall'esonero della responsabilità, l'ente, in sede di procedimento penale, deve provare di aver efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati elencati dal decreto medesimo.

Ciò ovviamente ha determinato l'interesse da parte di ASVT di vigilare sulla regolarità dell'operato sociale, apportando un adeguato apparato di regole interne, finalizzato ad impedire la commissione dei reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte di soggetti ad essi subordinati, da parte dei rappresentati e dei partners d'affari e alla conseguente e necessaria creazione di un modello organizzativo, di un codice etico e di un organismo di vigilanza.

Ciò in conformità alla delibera del consiglio di amministrazione di ASVT del 2 novembre 2011 con cui si è deciso che ASVT adotti il modello organizzativo e nomini un organismo di vigilanza.

In detta sede si stabiliva l'adozione da parte di ASVT del codice etico di a2a.

Allegato 1

L'adozione di un modello organizzativo adeguato è inteso come esimente; tuttavia è necessario attingere alla giurisprudenza e dottrina di questi ultimi anni al fine di capire come deve essere inteso un modello organizzativo valido ed idoneo. Il modello sotto tale accezione deve essere idoneo a

rispondere all'esigenza di individuare le attività a rischio, prevedere specifici protocolli , individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, prevedere obblighi di informazione da e verso l'organismo di vigilanza.

Il documento adottato da ASVT dovrà tenere conto inoltre delle modifiche normative ed organizzative intervenute successivamente alla prima adozione.

2 ODV ORGANO DI VIGILANZA

2.1 Definizione ODV

L'art.6 comma 1 lettera b del Decreto prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento debba esser affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l' Organo di Vigilanza (di seguito denominato- OdV).

Il ruolo assegnato all'OdV risulta rilevante ai fini della definizione della portata esimente del modello; l'inadempimento dei compiti da parte dell'OdV, così come la mancata nomina di un OdV può comportare per l'ente l'impossibilità di avvalersi dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto.

La legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità) ha disposto l'inserimento nell'art. 6 d.lgs 231/2001 del comma 4 bis che prevede che "nelle società di capitali il sindaco, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere funzioni dell'Organismo di vigilanza di cui al comma 1 lettera B".

La riforma dell'art. 6 determina la facoltà per le società di capitali di conferire le funzioni dell'OdV al collegio sindacale. L'assenza, infatti, di una previsione normativa che disciplinava la composizione dell'OdV ha portato le singole società alla nomina di un organismo quanto più possibile rispondente alla *ratio* della norma.

In questi anni la dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto colmare il vuoto normativo delineando in via interpretativa i requisiti per la composizione dell'OdV.

La giurisprudenza si è espressa ed ha confermato che l'Organismo di vigilanza deve essere funzionale alle aspettative, dovrà essere necessariamente dotato di "indispensabili poteri di iniziativa, autonomia e controllo".

In altre parole si può affermare che la scelta dei componenti dell'OdV deve in ogni caso tendere al raggiungimento della massima autonomia e indipendenza dell'organo di controllo rispetto ai soggetti controllati, pena la creazione di un organismo di vigilanza geneticamente debole che difficilmente supererà l'eventuale valutazione discrezionale di un giudice.

Tuttavia la modifica introdotta al comma 4 dell'art. 6 del decreto legittima il collegio sindacale a rivestire il duplice ruolo di controllore e controllato con evidenti ricadute sull'efficacia della prevenzione.

Le linee guida di Confindustria escludono l'opportunità di attribuire le funzioni dell'Organismo di vigilanza al collegio sindacale sulla base di argomentazioni di carattere tecnico quali la mancanza in capo al secondo dei requisiti della continuità d'azione e indipendenza. Si legge infatti che " attesa la configurazione e funzioni che il decreto attribuisce a tale organismo , non appare coerente una sua identificazione con il collegio sindacale, "

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione del ODV.

Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva; nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati componenti sia interni che esterni, purché dotati dei requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità.

2.2 Compiti ODV

I compiti cui l'organo di vigilanza è chiamato ad assolvere sono:

vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal modello organizzativo, evidenziando gli scostamenti allo scopo di adeguarlo alle attività effettivamente svolte.

Valutare l'adeguatezza del modello in relazione alle attività svolte dall'ente e alla sua organizzazione e cioè valutare la sua idoneità a evitare commissioni delle categorie di reati per la prevenzione dei quali è stato introdotto.

Curare l'aggiornamento del modello attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali sia attraverso una fase di effettiva verifica delle funzionalità delle modifiche proposte.

In particolare l'attività di verifica rientra a pieno titolo tra le responsabilità dell'organismo di vigilanza, infatti, il giudizio sull'efficacia del modello organizzativo non potrà andare esente dall'esame della previsione o meno di un sistema di verifica.

2.3 Requisiti ODV

I membri che andranno a far parte dell'OdV dovranno essere dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza professionalità, onorabilità e continuità d'azione.

Sono requisiti ritenuti fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti garantiscono all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile e una attività di reporting direttamente all'Amministratore Delegato o comunque ai vertici della società.

A tal fine si prevede un canale informativo tra OdV e organi decisionali.

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecniche funzionali adeguate alle funzioni che sarà chiamato a svolgere.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'OdV gode di ampi poteri di ispezione e di accesso ai documenti.

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni e nell'ambito delle aree a rischio dandone evidenza in un rapporto scritto, nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni a rischio .

Tutte le comunicazioni devono essere scritte e non anonime, anche se l'OdV ha l'obbligo di mantenere l'anonimato.

L'OdV provvede alla raccolta di segnalazioni ricevute, effettua le relative indagini per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute.

Se accerta la commissione di violazioni del modello individua i provvedimenti da adottare dando immediata comunicazione agli organi dirigenti che valuteranno e le eventuali misure disciplinari da adottare.

La creazione del modello organizzativo costituisce un'esimente da responsabilità solo se l'ente prova che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di vigilanza.

3 ODV IN ASVT

Le considerazioni fatte portano a privilegiare quanto meno nelle realtà con maggiori dimensioni e complessità come ASVT il ricorso a una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV si doterà di un regolamento vidimato dal Consiglio di Amministrazione e che farà parte integrante del presente modello.

L'OdV propone, se necessarie, modifiche ed integrazioni del modello che verranno rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di ASVT e che dovranno essere approvate a maggioranza dal Consiglio stesso.

3.1 Composizione

ASVT ha deciso che l'organismo di vigilanza debba avere una struttura collegiale, due professionisti esterni che grazie alla propria esperienza sono in grado di fornire all'azienda un significativo apporto di natura giuridica, e un membro interno.

I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV saranno individuati dall'Amministratore Delegato con approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I requisiti richiesti dalla legge affinché si possa essere nominati membri dell'ODV sono:

onorabilità e **professionalità** nonché **autonomia** e **indipendenza**, requisiti fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali e amministrative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecniche professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività del giudizio dell'OdV.

L'OdV così composto risponderà nello svolgimento delle proprie funzioni all'Amministratore delegato nonché al Consiglio di Amministrazione.

A tal fine si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto tra l'organismo di vigilanza e gli organi di ASVT.

3.2.L'attività operative e rendicontazione

La durata iniziale dell'incarico è annuale e la scadenza è fissata dopo la presentazione della relazione annuale all'Amministratore Delegato che riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza alla scadenza del mandato annuale sono rieleggibili.

L'OdV si riunisce almeno 4 volte l'anno con calendario stabilito all'inizio di ogni anno e in presenza di particolari urgenze o necessità le riunioni dovranno essere più frequenti.

3.3 Revoca

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca sono di competenza dell'Amministratore Delegato con approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dei membri dell'OdV è ammessa oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà) anche qualora si verificano eventi che facciano venir meno in capo ad uno o più membri dell'organo i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitto di interesse necessari all'espletamento dell'incarico.

3.4 Ineleggibilità

Costituisce causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla permanenza della carica :

-la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto;

-la condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'OdV nella sua composizione collegiale è tenuto a disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione, organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento ripartizione compiti).

3.5 Funzioni

All'organismo di vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal decreto;
- valutare l'adeguatezza del modello organizzativo;
- verificare il mantenimento nel tempo dell'effettività e adeguatezza del modello organizzativo
- proporre aggiornamento del modello organizzativo.

OdV esercita i poteri di controllo attribuitogli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne.

A tal fine l'organismo di vigilanza effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio.

3.6 Attività operative

L'OdV istituisce un libro delle adunanze in cui siano riportate i verbali delle riunioni e scelta delle modalità di archiviazione della documentazione a supporto.

L'OdV predispone il Piano di Attività per l'anno in corso e procede alle verifiche programmate secondo il Piano di monitoraggio all'uopo predisposto.

L'OdV approva un proprio regolamento interno, nel quale siano definite le regole di funzionamento necessarie per svolgere le attività e per assumere le decisioni (es quorum costitutivi e deliberativi, modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni).

L'OdV verifica l'attivazione della casella di posta elettronica.

L'OdV verifica il piano di formazione e divulgazione del modello organizzativo al personale aziendale.

3.7 Attività di audit dell'OdV

L'organo di vigilanza è tenuto a :

- 1) monitorare lo svolgimento delle attività di ASVT;
- 2) ad acquisire ed analizzare i flussi informativi (i responsabili di dipartimento inviano i flussi informativi, l'odv riceve i flussi e ne analizza il contenuto, l'odv sulla base delle indicazioni ricevute decide quali controlli attivare, l'OdV riceve anche segnalazioni spontanee relative a possibili violazioni al termine dell'attività di audit);
- 3) verificare il rispetto delle procedure;
- 4) relazionare l' informativa sintetica relativa all'attività svolta.

3.8 Reporting

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere da Asvt nell'ambito delle aree a rischio e ne dà evidenza in un rapporto scritto da trasmettere all' amministratore delegato che riferisce al cda nell'ambito dei rapporti periodici.

L'OdV è tenuto a condurre indagini interne per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello portate all'attenzione dell'odv da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'odv medesimo .

L'odv ha accesso a tutta la documentazione rilevante, gode infatti di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali.

L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali a rischio per acquisire da tali funzioni elementi di indagine.

L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, e propone i necessari adeguamenti del modello.

Sono previste per l'OdV delle linee di reporting:

una prima su base continuativa direttamente all'Amministratore Delegato e una seconda con cadenza annuale.

3.9 Segnalazioni

A tal fine il management, gli addetti alle attività di controllo e tutti i dipendenti nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato. In particolare possono presentare a tutela dell'integrità di Asvt segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del presente o dello organizzativo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte

A tal fine si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto tra l'organismo di vigilanza e gli organi di Asvt , attraverso anche la creazione di un indirizzo di posta elettronica, che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante.

Tutte le comunicazioni devono essere scritte e non anonime, sebbene L'OdV garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante.

L' Odv provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, le quali non possono essere anonime, e delle risultanze dell'attività di indagine.

L'OdV, a seguito delle segnalazioni, effettua le necessarie indagini per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando la fondatezza delle segnalazioni medesime. In sede di indagini l'OdV può ascoltare eventualmente l'autore della segnalazione in via riservata e in forma protetta. Nel caso in cui l' Odv decida di archiviare la segnalazione, deve fornire per iscritto la motivazione e segnalare eventuali sanzioni da irrogare nei confronti del segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Se invece, accerta la commissione di violazioni, l'OdV individua i provvedimenti da adottare sempre nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare, verificando che nei confronti del segnalante non siano adottati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro successivi alla presentazione della segnalazione) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie del dipendente segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro ovvero a qualsiasi organizzazione sindacale. In ogni caso la direzione del personale è tenuta ad informare periodicamente l'Odv del numero dei procedimenti disciplinari aperti.

L'Odv riferisce periodicamente all'amministratore delegato in merito alla attuazione del modello e alle risultanze della propria attività di verifica e di controllo.

4 SANZIONI PENALI E SISTEMA DISCIPLINARE

Le sanzioni a carico dell'ente previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- confisca del prezzo del profitto o del reato;
- sanzioni interdittive che possono sostanziarsi in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già commessi
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

Le sanzioni previste colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività dell'ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

I comportamenti difforni al modello organizzativo nonché al codice etico di A2A s.p.a. adottato da ASVT saranno puniti a seconda della loro gravità o della loro recidività con i provvedimenti di seguito elencati per le diverse categorie di soggetti.

Come già detto, l'applicazione delle norme disciplinari prescinde dall'esito dell'eventuale procedimento penale, essendo l'accertamento disciplinare e quello penale considerati autonomi ed indipendenti.

In ogni caso le fasi di contestazione della violazione nonché quelle di determinazione ed affettiva applicazione delle sanzioni sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché dalle previsioni della contrattazione collettiva e dei codici disciplinari aziendali.

La violazione delle norme di legge del presente modello e codice etico adottato possono portare all'adozione di azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori), nonché dei contratti collettivi dei lavoratori in vigore nella società.

L'osservanza del modello e del codice etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali degli eventuali dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c.. Le eventuali violazioni delle procedure e delle norme di cui al codice etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie nel rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

La violazione dei principi e comportamenti indicati nel modello organizzativo e nel codice etico compromette il rapporto fiduciario con Asvt.

La violazione della norma o delle procedure può costituire in certi casi illecito penale. Violare una norma interna può significare violare la legge ed incorrere in sanzioni penali (multe o pene detentive) o civili (risarcimento danni) che possono colpire il dipendente e la Società stessa.

Pertanto qualunque dipendente violi lo spirito o le norme etiche è soggetto ad una valutazione disciplinare del consiglio di amministrazione sempre nel rispetto del contratto collettivo e del codice civile.

Uno dei principali indici di efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito dalla introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tuttavia la legge non specifica quali siano i requisiti di idoneità del sistema disciplinare e quali i criteri di valutazione..

Nel colmare tale vuoto normativo, la prassi tende a ripiegare su schemi prettamente giuslavoristici, specie mediante un rinvii ai contratti collettivi nazionali.

Tuttavia il sistema disciplinare ex D.Lgs. 231/2001 è profondamente diverso, quanto a presupposti, contenuti e finalità rispetto a quello tradizionalmente inserito nella contrattazione collettiva.

Sicché ogni processo di integrazione deve necessariamente transitare attraverso il vaglio di compatibilità il cui esito venga motivato dall'ente nel proprio modello organizzativo e soprattutto dal giudice in ogni provvedimento in cui si esprima una valutazione sul sistema disciplinare , in termini di idoneità o efficace attuazione del modello medesimo.

Ogni modello di organizzazione prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, la legge richiede all'ente di adottare un idoneo sistema disciplinare, ma non specifica affatto quali ne siano i requisiti di idoneità e quali i criteri di valutazione.

Ma come è evidente le indicazioni che sia pure indirettamente il D.lgs 231/2001 o il D.lgs 81/2008 forniscono non sono sufficienti a definire i contenuti del sistema disciplinare e pongono la necessità di una sua integrazione con riguardo ai criteri di implementazione nonché all'individuazione delle sanzioni applicabili dei soggetti competenti all'iniziativa e all'esercizio del potere disciplinare e delle corrispondenti regole procedurali.

Di qui come noto il diffuso richiamo allo statuto dei lavoratori e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale applicabile nei confronti dell' ente.

Il sistema disciplinare richiede una autonomia rispetto a quello che potrebbe prevedere un mero rinvio alla legge penale.

Il Modello deve evitare di esaurirsi in un utile doppione dei precetti penali di riferimento, piuttosto il sistema disciplinare dovrà riguardare in un ottica precauzionale ed in fase antedelictum condotte irregolari prodromiche o preparatorie e comunque situate ad un livello ancor più arretrato di un tentativo.

Relativamente all'individuazione delle sanzioni disciplinari occorre distinguere a seconda che si tratti di soggetti posti in posizione apicale, di sottoposti, ovvero di terzi.

Nel caso, infatti, di lavoratori dipendenti la prassi e le linee guida delle principali associazioni di categoria depongono per un rinvio alle corrispondenti norme dello statuto dei lavoratori e del contratto collettivo nazionale, applicabile facendo riferimento secondo una scala di gravità crescente alle seguenti sanzioni:

-rimprovero scritto

-multa

-sospensione dal servizio o dalla retribuzione per non più di 10 gg

-licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

Viceversa per i soggetti aventi qualifica dirigenziale il rinvio del modello organizzativo alle norme legislative e contrattuali di riferimento potrà riguardare soltanto l'applicazione di sanzioni espulsive. All'ente non resta che applicare il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa, nei casi più gravi stabilendo per tutti gli altri casi cumulativamente o alternativamente sanzioni atipiche destinate ad avere fondamento contrattuale.

Il problema della determinazione delle sanzioni si è posto rispetto ai soggetti in posizione apicale ai sensi art. 5 comma 1 lettera a) D.lgs 231/2001 specie ove coincidano con i membri degli organi sociali, non potendosi per nulla ricorrere all'apparato normativo o contrattuale, tradizionalmente strutturato sulla base della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, lungi dal potersi limitare al mero rinvio alle sanzioni previste per ciascun tipo di rapporto, come pure spesso avviene nella prassi, anche nei confronti dei soggetti in posizione apicale all'ente non rimane che introdurre al livello statutario o contrattuale sanzioni atipiche attraverso le quali garantire da un lato il rispetto dei principi di proporzionalità e dall'altro l'efficacia deterrente del sistema disciplinare: al tal fine rispetto agli illeciti meno gravi si segnala il possibile ricorso a sanzioni anche solo al fine "reputazionale" che se attuate mediante specifiche forme di pubblicità possono arrecare danni permanenti, ben maggiori di una sanzione disciplinare.

Uno dei temi nevralgici del sistema disciplinare attiene all'attribuzione delle diverse funzioni in tema di accertamento dell'illecito e conseguente applicazione delle sanzioni.

Anzitutto ogni decisione al riguardo sembra doversi rimettere all'organo assembleare e non a quello amministrativo.

Un altro punto fermo sembra quello di riconoscere un potere di iniziativa all'organismo di vigilanza, si tratta di organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo tra cui le funzioni rientra quella di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli secondo perché tra gli obblighi di informazione sono senz'altro previsti obblighi di informazione ricompresi eventuali violazioni del modello.

Tuttavia la competenza ad accertare l'illecito ed ad irrogare le sanzioni dovrà essere distinta a seconda della posizione dell'incolpato nell'ambito dell'ente, al fine di garantire un'indipendenza di giudizio ed evitare possibili conflitti di interesse.

In particolare per gli amministratori, i direttori, i revisori il sindacato, l'organo deputato sembra dover essere l'assemblea dei soci quale organo già competente per nomina, revoca, determinazione dei compensi ed esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2383, 2389, 2393, 2409 noviesdecies 2396 , 2400 comma 1, 2407 comma 3 2409 decies, comma 1 c.c.; nei confronti dei direttori generali o dirigenti può invece prevedersi che a procedere sia l'organo amministrativo, mentre per i quadri, gli impiegati, e i collaboratori il giudizio disciplinare potrà esser rimesso, se non altro per garantire il principio di tempestività ed immediatezza, al direttore generale o al dirigente gerarchicamente sovraordinato, il quale riferirà comunque all'organismo di vigilanza, al collegio sindacale e al vertice amministrativo.

Quanto, infine, alle sanzioni disciplinari per le infrazioni riferite alla prevenzione e sicurezza sul lavoro la competenza decisionale potrà esser rimessa al medesimo soggetto che possa qualificarsi come datore di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008.

Chiunque venga a conoscenza o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del codice etico o di una determinata legge o procedura aziendale ha il dovere di informare immediatamente il proprio responsabile e l'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione deve avvenire per iscritto e/o in forma non anonima. La responsabilità di svolgere indagini su possibili violazioni del codice etico spetta all'Organismo di Vigilanza che potrà eventualmente ascoltare l'autore della segnalazione, nonché il responsabile della presunta violazione. In esito a tale attività, l'Organismo di Vigilanza segnalerà alla direzione del personale quei comportamenti che motivino l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

L'Organo di controllo potrà effettuare un'indagine cui seguirà eventuale attività istruttoria, all'esito della quale potranno essere stabiliti i provvedimenti disciplinari da adottare e le eventuali procedure da migliorare, oppure potrà essere disposta l'archiviazione del caso.

La gestione di violazioni di norme etiche dovrà essere gestita con assoluta riservatezza e nella piena tutela dell'anonimato del soggetto che ha effettuato la segnalazione. L'Organo di Vigilanza è tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale rifiuto di aprire un'indagine e l'eventuale archiviazione emessa al termine dell'attività istruttoria.

5 REATI PRESUPPOSTI

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto che inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi, la casistica dei reati è stata significativamente ampliata.

Questo è l'insieme dei reati presupposto”.

a. Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del Decreto)

- 1) Malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)
- 2) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- 3) Truffa (art. 640 commi 1 e 2 – nr. 1 c.p.)
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- 5) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

In relazione alla commissione di questi delitti se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'art. 24 del Decreto si riferisce ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche private e la Pubblica Amministrazione o un ente pubblico.

Comunemente sono definite come amministrazioni pubbliche tutte quelle facenti capo allo Stato per cui si può cercare di fornire una classificazione a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Consob;
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;

-Ordini professionali;

- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPDAI, INPDAP);

- ATS e ASST;

- Enti e Monopoli di Stato;

Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;

- RAI

Tra le persone fisiche che operano per la P.A., assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art. 25 del D. Lgs. nr. 231/2001), le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma c.p. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa. A questo scopo precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari definiti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con l'ATS (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una istituzione sanitaria privata accreditata con il S.S.N. (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);

- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il S.S.N. (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla ATS);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ATS;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un Ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge nr. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario socio-sanitario specializzato (O.S.S.);
- il dipendente dell'A.S.L. addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ATS;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il S.S.N.).

b.Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)

- 1) Falsità in un documento informatico pubblico e privato (art. 491-bis c.p.)
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- 3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- 4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- 6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- 11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- 12) Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (DL 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

In relazione alla commissione di questi delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a un massimo di cinquecento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

La Legge nr. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità informatica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 80 del 4 aprile u.s., Supplemento Ordinario nr. 79, ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati

di "criminalità informatica" propri, cioè commessi mediante internet, i quali coinvolgono in maniera diretta l'utilizzo di tecnologie informatiche nell'iter di realizzazione della condotta stessa.

Con il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, il legislatore istituisce il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, "al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale" (art. 1 D.L. 105/2019).

Si tratta, all'atto pratico, dell'introduzione di una serie di obblighi di cui sono destinatari i soggetti pubblici o privati che, in ragione del loro ruolo strategico e del loro ricorso a beni, strumenti o servizi ICT (Information and Communication Technology), rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale; al momento si tratta di una fattispecie per lo più oscura, quando interverranno le norme integratrici del caso, si tratterà di vera e propria fattispecie penale in bianco, in cui le norme extra penali si dovranno rinvenire in fonti normative secondarie.

c. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- 3) Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.)
- 4) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- 5) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. nr. 309/90)
- 6) Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co. 2, lett. a), nr. 5), c.p.p.)
- 7) Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.)

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Questi delitti sono i cosiddetti reati mezzo, cioè i reati che costituiscono il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati, cioè i reati fine.

La legge sanziona l'associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati fine.

La responsabilità amministrativa delle società si applica anche ai reati tributari se sono il fine dell'associazione per delinquere, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il sequestro operato

nei confronti di una società i cui vertici sono imputati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture false.

A precisarlo è stata la Corte di Cassazione, Terza penale con la sentenza 24841 depositata il 6.6.2013. Secondo i giudici, pertanto, una società può essere indagata per l'illecito relativo all'associazione per delinquere finalizzato al compimento di reati tributari; ne consegue che le misure cautelari (sequestro) possono trovare legittimazione proprio nel reato associativo e non nei "reati fine", nella specie quelli fiscali, che non sono contemplati nei reati presupposto.

d. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)

- 1) Concussione (art. 317 c.p.)
- 2) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- 5) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma I c.p.)
- 6) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- 7) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 8) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 9) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 10) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- 11) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive fino a sette anni.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli

organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, la durata delle sanzioni interdittive può essere ridotta.

I reati di questa famiglia possono essere realizzati da persone, che rivestano uno dei seguenti ruoli:

- pubblico ufficiale
- incaricato di un pubblico servizio, cui fa riferimento l'articolo 320 c.p.
- membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, cui fa riferimento l'articolo 322-bis c.p.

E' però estremamente raro che, in seguito al reato di concussione commesso da tali soggetti, venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa, il loro ente di appartenenza: tali persone commettono infatti il reato, abusando della propria posizione nell'ambito dell'ente, a vantaggio delle proprie tasche, non certo nell'interesse o a vantaggio dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Più frequenti sono i casi in cui l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per concorso nel reato di concussione: si pensi, a titolo di esempio, al caso di una società di servizi, specializzata nell'ambito fiscale, che segnali le magagne delle aziende proprie clienti ad un funzionario dell'Agenzia delle entrate che, abusando del proprio ruolo, estorca denaro dalle imprese segnalate e lo divida con la società di servizi stessa.

La corruzione, invece, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio).

In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge e ha introdotto

nel novero dei reati presupposto il comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.).

Inoltre se sin dall'emanazione del D. Lgs. 231/01 è stata riconosciuta un'efficacia attenuante al cosiddetto modello ex post che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 3 e 17 comma 1, consente di porsi al riparo da sanzioni interdittive nel caso in cui prima della dichiarazione di apertura del dibattimento concorra l'Ente abbia risarcito integrale il danno ovvero si sia efficacemente

adoperato a tal fine, abbia eliminato le carenze organizzative adottando e attuando un modello organizzativo idoneo ed abbia, altresì, messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, con lo Spazza-corrotti si è introdotta l'attenuante della sanzione interdittiva per l'ipotesi in cui l'Ente assolva l'onere declinato nel comma 5 bis dell'art. 25 (coincidente con quello previsto dall'art. 17) prima della sentenza di primo grado, quindi anche successivamente all'apertura del dibattimento.

e. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- 1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate(art.453 c.p.)
- 2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- 3) Spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate (art.455 c.p.)
- 4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- 5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- 6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- 7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- 8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p.)
- 9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- 10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

f. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del Decreto)

- 1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- 2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- 3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- 4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- 5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- 8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517 quater c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.
E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

g. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- 2) Fatti di live entità (art.2621 bis c.c.)
- 3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- 4) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- 5) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 6) Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)
- 7) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 8) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.)
- 9) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 10) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis c.c.)
- 11) Interessi degli amministratori (art.2391 c.c.)
- 12) Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)
- 13) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 14) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 15) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- 16) Illecita influenza sull'assemblea(art.2636 c.c.)
- 17) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- 18) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 100 fino a seicento quote; se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (a norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate).

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive, ma solamente per i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati.

E', inoltre, sempre prevista, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca del prodotto o del profitto dei reati, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterli, oppure, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la confisca "per equivalente" di una somma di denaro o di altri beni.

La fattispecie dei reati societari non è contenuta nel codice penale o in leggi speciali, bensì solo nel Codice Civile.

E' bene ricordare che la legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015 ha modificato l'art 25-ter del Decreto, che, alla luce della riformulazione, rinvia implicitamente ai principi generali di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto in materia di criterio dell'interesse, contenuto della culpa in vigilando, dell'onere probatorio e dei soggetti che possono impegnare l'ente.

h. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- 1) associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- 2) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- 3) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- 4) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)
- 5) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- 6) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- 7) Attentato con finalità di terrorismo o eversione (art. 280 c.p.)
- 8) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosioni (art. 280 bis c.p.)
- 9) Sequestro a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- 10) Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)
- 11) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270bis 1 c.p.)
- 12) Articolo 2 – Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

i. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto)

1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 300 fino a 700 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Nel caso di ente privato accreditato è prevista la revoca dell'accreditamento.

k. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- 1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- 3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- 4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- 5) Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- 6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- 7) Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- 8) Acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.)
- 9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- 10) Adescamento di minorenni per la commissione dei reati cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e quater e quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e octies c.p.(art. 609 undecies c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

1. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- 1) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Dlgs 58/98 e artt. 1, 180 e 182 per le definizioni)
- 2) Manipolazioni di mercato (art. 185 Dlgs 58/98 e artt. 180 e 182 per le definizioni)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 400 fino a 1000 quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

m. Reati contro le norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- 1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- 2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote. E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno per il delitto di omicidio colposo e non superiore a sei mesi per il reato di lesioni colpose.

La responsabilità amministrativa degli enti per questi reati è stata prevista per contrastare la diffusione di prassi imprenditoriali contrarie alla normativa antinfortunistica; prassi che frequentemente hanno determinato morte ed infortuni dei lavoratori nei settori più disparati.

L'interesse o vantaggio è correlato ai reati colposi d'evento, rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto e allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione.

In concreto, dunque, per accertare la sussistenza dei reati in oggetto, è necessario che la condotta dell'agente sia espressione di una politica d'impresa volta alla "svalutazione della gestione in materia di sicurezza"; il soggetto deve agire per conto dell'ente attraverso "sistematiche violazioni di norme cautelari", con conseguente ottimizzazione dei profitti ed abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici.

n. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- 1) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- 2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- 4) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa non abbia concorso nel reato – base (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa della società o dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, con il termine di beni (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

Il reato di autoriciclaggio all'art. 648 ter. 1 è stato recentemente incluso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare, concretamente, l'identificazione della provenienza delittuosa e qualora sussista un interesse o vantaggio dell'ente.

In particolare la nuova forma delittuosa riguarda, da un lato, la movimentazione dei flussi finanziari illeciti provenienti dall'esterno delle società (che sono reinvestiti/reimmessi nell'ente) dall'altro, il flusso delle provviste illecite formatesi all'interno dell'ente (c.d. endogene all'ente), a cui segue un'ulteriore condotta che sia di concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell'altra utilità oggetto del reato base. E' chiara la finalità anti-evasione del nuovo reato l'indissolubile connessione dello stesso con i delitti tributari, nel caso si tratti di risorse endogene dell'ente.

Si ritiene che tutti i delitti tributari possano costituire presupposto dei reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; ma anche nell'ambito fiscale, si deve applicare la regola per cui alla base del reato di riciclaggio, o di impiego di proventi di provenienza illecita e di autoriciclaggio, vi è il presupposto che l'agente non abbia concorso nella commissione del reato-base, cioè dell'illecito fiscale grazie al quale i proventi si sono formati.

o. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- 1) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 L. 633/1941)
- 2) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L. 633/1941)
- 3) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L. 633/1941)
- 4) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L. 633/1941)
- 5) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L. 633/1941)
- 6) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 quinquies L. 633/1941)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a 500 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno le sanzioni amministrative previste dall'art. 171 quinquies L.633/1941.

Modificazioni sono state introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, dal D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 118, e dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

In relazione alla commissione di questo reato si applica la sanzione fino a 400 quote.
Non è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

q. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- 1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- 2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- 3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.): associazione a delinquere ex art. 416 c.p., e associazioni di tipo mafioso anche straniere ex art. 416 bis c.p.
- 5) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- 6) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- 7) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- 8) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- 9) Codice Ambientale D. Lgs. del 03/04/2006 nr. 152 (artt. 137, 103, 256, 257, 258, 259, 279)
- 10) Legge 07/02/1992 nr. 150 In materia di commercio internazionale di esemplari in via di estinzione (artt. 1, 2, 3bis e 6);
- 11) Legge 28/12/1993 nr. 549 Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente
- 12) D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenze sanzioni (artt. 8, 9).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1000 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi;

se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche in materia. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

Il 19 maggio 2015, altresì, è stato definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B ed è stata resa così legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Dette novità vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

Al maggio 2015, pertanto, risale l'ultima modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati che a va ad incidere sul quadro normativo sin'ora esistente e che vedeva concentrati i reati ambientali - concepiti come reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi, per lo più carattere, contravvenzionale - all'interno del D.Lgs.152/2006 - c.d. Codice dell'ambiente.

r. Reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- 1) Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98)
- 2) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 Dlgs 286/98)
- 3) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a un massimo 1000 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'entrata in vigore del DLgs 109/12 sono stati ampliati ulteriormente i reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

s. Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 terdecies del Decreto)

- 1) Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 c.p. introdotto con l'art. 3 bis della Legge 654/75)
- 2) Legge n. 232/99 Statuto istitutivo della Corte penale internazionale:
 - accordo 1/6 Crimini di genocidio
 - accordo 1/7 Crimini contro l'umanità
 - accordo 1/8 Crimini contro l'umanità

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a un massimo 800 quote. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604 bis c.p.p., si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017. Senonché il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c) - ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

t. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdieces del Decreto)

- 1) Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 401/89)
- 2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/89)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 500 quote. E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'introduzione di questi reati presupposto il legislatore ha inteso rilevare la necessità di una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto.

u. Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale.

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P. 43/73)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DP 309/90)
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1000 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di associazione, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La legge 16 marzo 2006 n. 146 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.5.2001) ha introdotto la definizione del reato transazionale nell'art. 3, considerando tale " il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. Sia commesso in più di uno stato
- b. Sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro stato
- c. Sia commesso in uno stato , ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato
- d. Sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

v. Reati tributari (Art. 25- quinquiesdecies del Decreto)

- 1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 Dlgs 74/2000)
- 2) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis Dlgs. 74/2000)
- 2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 Dlgs 74/2000)
- 3) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 Dlgs 74/2000)
- 4) Occultamento o distruzione di scritture contabili (art.10 Dlgs 74/2000)
- 5) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 Dlgs 74/2000)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 500 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'ente risulta, poi, esposto anche all'applicazione del sequestro e della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o profitto del reato tributario realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, superandosi così i limiti precedenti che in caso di illecito fiscale commesso da amministratori o dirigenti di una persona giuridica consentivano il sequestro in capo all'ente del profitto del reato tributario, sub specie di risparmio d'imposta, solo se si trattava di confisca in via diretta

Con il DL 124/2019 è stata proposta l'introduzione l'art. 25 quinquiesdecies intitolato "Reati tributari".

La particolare intensità dolosa degli illeciti tributari- tutti connotati dal dolo specifico di evadere le imposte e caratterizzati da componenti di fraudolenza riserva il trattamento punitivo previsto dal citato art. 25- quinquiesdecies alle sole società che, nella piena consapevolezza degli organi gestori, scelgano deliberatamente di violare le prescrizioni tributarie e facciano perciò dell'evasione fiscale una vera e propria scelta politica, una forma illegale di finanziamento, sicché, per così dire, per evitare sanzioni ex D.Lgs. 231/2001 parrebbe sufficiente che le società omettano di adottare comportamenti e scelte che si pongano in contrasto con le violazioni fiscali di rilievo penale, prestando accortezza all'adempimento degli obblighi erariali.